

Regolamento sulle misure di risanamento della Cassa pensioni Swatch Group

Regolamento sulle misure di risanamento

Art. 1 Introduzione

- ¹ Il presente regolamento sulle misure di risanamento si basa sugli art. 65c, 65d, e 65e LPP e sull'art. 64.2 del regolamento di assicurazione.
- ² Le misure devono essere proporzionate, adeguate all'entità dello scoperto ed essere integrate in una concezione globale equilibrata. Devono inoltre essere idonee a sanare la copertura insufficiente entro un termine adeguato.

Art. 2 Misure in caso di copertura insufficiente

- ¹ Durante il periodo di copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OPP2, il Consiglio di fondazione, in accordo con l'esperto e conformemente a l'ordine previsto all'art. 65d LPP, può prendere in particolare le seguenti misure di risanamento al fine di ristabilire la situazione finanziaria della Cassa pensioni Swatch Group:
 - a. riduzione del grado di rendita acquisito conformemente all' art. 3 (art. 22 cpv. 2 e allegato B del regolamento di assicurazione);
 - b. ridurre le prestazioni di aspettative come la rendita al coniuge superstite, al partner superstite e la rendita per figlio definite nel regolamento della Cassa pensioni Swatch Group;
 - c. riscuotere apporti dal datore di lavoro, con il suo accordo;
 - d. riscuotere contributi destinati a sanare la copertura insufficiente conformemente all'articolo 4;
 - e. riscuotere un contributo dai beneficiari di rendite. Solo i miglioramenti delle prestazioni accordate negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura possono essere prelevati, conformemente all'art. 65d cpv. 3 lett. b LPP;
- ² Il Consiglio di fondazione deve informare adeguatamente gli assicurati, i beneficiari di rendite e l'Autorità di vigilanza delle misure prese per riassorbire lo scoperto e del termine entro il quale prevede che lo scoperto sarà riassorbito.

Art. 3 Rendita di vecchiaia acquisita

La riduzione della rendita di vecchiaia acquisita dell'allegato B non si applica agli assicurati che hanno raggiunto l'età di pensionamento anticipato secondo l'art. 24 del regolamento di assicurazione.

Art. 4 Contributo destinato a sanare la copertura insufficiente

- ¹ Una partecipazione sotto forma di contributo destinato a sanare la copertura insufficiente ha bisogno dell'accordo del datore di lavoro.
- ² Il contributo del datore di lavoro dev'essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati. Questo contributo è trasferito ogni mese dal datore di lavoro alla Cassa, con i contributi trattenuti sui salari degli assicurati.
- ³ Fintanto che l'assicurato versa contributi per l'assicurazione completa, anche in caso di mantenimento dell'assicurazione completa durante il periodo di congedo secondo l'art. 63 del regolamento di assicurazione, il Consiglio di fondazione può prelevare un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente presso il datore di lavoro e gli assicurati.

Regolamento sulle misure di risanamento

- 4 Il montante annuale del contributo destinato a sanare la copertura insufficiente è espresso in percentuale degli stipendi contributivi degli assicurati.
- 5 I contributi degli assicurati destinati a sanare la copertura insufficiente non sono considerati come contributi personali ai sensi degli art. 25 (pensionamento differito), 48 (prestazione al decesso), 50 (divorzio), e 54 (prestazione di libero passaggio) del regolamento di assicurazione.

Art. 5 Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione nel corso della seduta del 27 novembre 2019 e sostituisce il Regolamento sulle misure di risanamento precedentemente in vigore. Ed è portato a conoscenza della Autorità di vigilanza. Entra in vigore il 1° dicembre 2019.
- 2 In caso di divergenza tra la versione in lingua francese e la traduzione nelle altre lingue, fa fede la versione francese.

Neuchâtel, 27 novembre 2019

CASSA PENSIONI SWATCH GROUP



Daniel Niklaus
Presidente del Consiglio
di fondazione



Philippe Salomon
Direttore